

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA -
NAPOLI**

MOTIVI AGGIUNTI CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

in ordine al ricorso avente n. 4393/2020 RG

proposto da

Azienda Agricola Spagnuolo Gioconda, con sede in Castelvetero sul Calore (AV) alla Via Valiano n. 5, (P.IVA 02982290641) in persona della titolare Spagnuolo Gioconda nata ad Avellino (AV) il 21.08.1979 (C.F.: SPGGND79M61A509Z), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta mandato in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Costanza (C.F.: CST FNC 85R 04A 509J) e Adriano Garofalo (C.F.: GRF DRN 76S 04A 509R) del Foro di Avellino, i quali indicano la casella di posta elettronica certificata francesco.costanza@pec.it ed il numero di fax 0827/601293 presso i quali eseguire le comunicazioni e notifiche di legge.

Contro

Regione Campania (C.F. 80011990639), in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Niceforo (C.F. NCFFRZ67H03F839L), domiciliato per la carica in via S. Lucia n.81 - 80132 Napoli.

e nei confronti di

De Donato Federica (C.F.: DDNFRC92C50A783H), titolare dell'omonima azienda agricola, nella qualità di controinteressato, (ultima azienda dell'allegato B Domande ammissibili e finanziabili n. 520 di graduatoria) con sede in San Marco Dei Cavoti (BN) Contrada Fonte Zuppino 20, PEC: federicadedonato@pec.it (tratta dal Registro INI- PEC).

avverso e per l'annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari, nell'ambito del ricorso principale proposto sempre avverso i medesimi soggetti e portante il numero di R.G. 4393/2020 pendente avanti a questo Ecc.mo TAR:

- del provvedimento denominato "PSR Campania 2014/2020 – Misura PIG –Progetto Integrato Giovani. Domanda di sostegno 84250153065. Giudizio innanzi al TAR Campania-NA- Pratica n. 950/2020. Ordinanza n. 02300/2020 REG. PROV. CAU. Comunicazione esito riesame ai sensi del DDR n. 262 del 18.11.2020", emesso dalla Giunta Regionale della Campania -Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D. 500710 -Servizio Territoriale Provinciale di Avellino (nota prot. n. 0180 383), notificata alla ricorrente il 02.04.2021 a mezzo PEC (**All. 1 ai presenti motivi aggiunti**), con il quale così

si statuiva *“la commissione, pertanto, per le motivazioni innanzi descritte conclude per il non accoglimento delle controdeduzioni di cui alle Note trasmesse a mezzo PEC in data 01/11/2019 e 23/06/2020 acquisite rispettivamente al protocollo regionale n. 0680048 del 11/11/2019 e n. 0303310 del 29/06/2020 e per violazione del: -dal bando (sic!) della misura Progetto Integrato Giovani, alla pagina 3-paragrafo 7-condizioni di ammissibilità; dalle Disposizioni Generali, pagina 31- paragrafo 8-Requisiti Generali-8.1 Fascicolo aziendale;- dal DRD n. 171 del 29/06/2018, (BURC n. 46 del 02/07/2018. Alla luce delle controdeduzioni sopra riportate, quindi, viene confermata la non ammissibilità della Domanda di sostegno n. 84250153065 presentata dalla ditta Spagnuolo Gioconda”*.

Nonché, per quanto necessario, di tutti gli ulteriori provvedimenti non conosciuti, anteriori o successivi, antecedenti, consequenziali o connessi, a quello menzionati in epigrafe.

FATTO

Con atto notificato in data 28.10.20 l’Azienda agricola Spagnuolo Gioconda ricorreva a codesto ecc.mo TAR avverso e per l’annullamento, previa sospensione ed adozione di misure cautelari, del Decreto Dirigenziale n. 157 del 3 agosto 2020 della Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali, Giunta Regionale della Campania, recante approvazione della Graduatoria Unica Regionale definitiva relativa al PSR CAMPANIA 2014/2020, Progetto Integrato Giovani - Tipologia di intervento 4.1.2 – 6.1.1, e dei relativi elenchi che ne formano parte integrante e sostanziale nella parte in cui colloca la domanda della ricorrente nell’elenco delle “Domande non ammissibili a valutazione” (All. E) anziché nell’elenco (con punteggio 85/100) delle domande ammissibili e finanziabili (Allegato B anch’esso impugnato, nei limiti d’interesse) nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali.

La ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:

I.A Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 (Bando di attuazione delle misure PSR 4.1.2 e 6.1.1) e Decreto Dirigenziale n. 171 del 29.06.2018 – Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta in relazione alla asserita non corrispondenza tra superficie dichiarata e superficie riscontrata nel fascicolo aziendale.

I.B Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 (Bando di attuazione delle misure PSR 4.1.2 e 6.1.1) e Decreto Dirigenziale n. 171 del 29.06.2018 – Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. In relazione alla asserita tardiva datazione del fascicolo aziendale, recante la data del 4 luglio, in contrasto con il DRD n. 171 del 29 giugno 2018.

In particolare, in relazione alla declaratoria di inammissibilità della Domanda di sostegno per preteso tardivo aggiornamento del fascicolo aziendale ed asserita discrepanza tra la superficie

dichiarata e la superficie riscontrata nel fascicolo aziendale, la ricorrente deduceva che:

a- le stesse erano da attribuirsi a circostanze non dipendenti dalla volontà dell'azienda bensì ascrivibili al funzionamento del sistema SIAN, alla lunghezza e farraginosità delle procedure ed al carattere approssimativo degli strumenti operativi di controllo di AGEA, che avevano impedito il tempestivo allineamento delle superfici dichiarate con quelle riscontrate, pur richiesto plurime volte ad essa AGEA con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine per proporre la domanda.

b- il fascicolo aziendale era già costituito e aggiornato alla data del 15.06.2018, mentre la nuova scheda di validazione del fascicolo emessa il 04.07.2018 (data comunque tempestiva) si era resa necessaria esclusivamente ai fini della generazione di un nuovo codice a barre, in assenza del quale era impossibile procedere con il caricamento della domanda sul portale SIAN, come meglio si esplicherà più innanzi.

Con ordinanza collegiale del 28.11.2020 (N. 02300/2020 Reg.Prov.Cau., N. 04393/2020 Reg. Ric.) l'adito TAR in accoglimento dell'istanza cautelare della ricorrente statuiva quanto segue: *“Considerato che prima facie non appare infondata la censura relativa alla correttezza dell'esito del riesame disposto dalla Commissione in data 29/6/2020, in quanto la discordanza tra la superficie dichiarata e la superficie riscontrata nel fascicolo aziendale sembra essere dipesa (come rappresentato nelle controdeduzioni) dall'operato dell' AgEA non perfezionatosi in tempo e tale da determinare l'acquisizione dei dati al 15/6/2018 a cagione del mancato allineamento, richiesto entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno, cosicché la pendente variazione nello status del aziendale (da “VALIDATO” a “IN LAVORAZIONE”) non avrebbe consentito la compilazione e il rilascio della domanda di sostegno ma imposto di redigere una nuova scheda di validazione, determinando la condizione di ravvisata inammissibilità che non potrebbe però ascriversi alla ricorrente; Ritenuto che va pertanto sospesa l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, per la parte lesiva della pretesa fatta valere, e deve essere ordinato alla Regione Campania di procedere alla valutazione della domanda del ricorrente, riesaminando la pratica e dando ragione nella motivazione dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni”*.

In data 02.04.2021 veniva comunicata alla ricorrente il provvedimento impugnato, con il quale la Commissione di Riesame Misure Strutturali Private della Giunta Regionale della Campania -Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali U.O.D. 500710 “Servizio Territoriale Provinciale Avellino”, in apparente esecuzione della cennata ordinanza cautelare, previo riesame delle controdeduzioni trasmesse a mezzo PEC dalla ricorrente in data 01/11/2019 e 23/06/2020, confermava *“la non ammissibilità della*

Domanda di sostegno n. 84250153065 presentata dalla ditta Spagnuolo Gioconda”.

Ciò sinteticamente posto in fatto, l’impugnato provvedimento deve considerarsi illegittimo ed infondato per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

In sede di riesame la Commissione deputata ha così motivato il provvedimento di conferma di non ammissibilità della domanda di sostegno: *“La ditta con le controdeduzioni chiarisce che successivamente alla compilazione del fascicolo aziendale, notando la differenza tra le due superfici, ha provveduto ad inoltrare ad AgEA una segnalazione consistente in un’istanza di riesame. L’istanza di riesame, così come dichiarato sempre dalla ditta, è stata lavorata da parte di AgEA solo in data 04/07/2018. Dalla documentazione allegata alla Domanda di Sostegno non si desume la data di inoltro dell’istanza di riesame all’Organismo Pagatore AgEA, elemento fondamentale ai fini dell’ammissibilità. Infatti, così Come stabilito con DRD N. 171 del 29/06/2018, per il "Progetto Integrato Giovani" -Tipologia di intervento 412 e 611, il termine ultimo per il caricamento ed il rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN, compreso il BPOL, veniva differito alla data del 09/07/2018, ore 16.00. Con lo stesso decreto veniva confermato il termine del 02/07/2018 per completare la documentazione da allegare alla domanda di sostegno e, quindi virgola a tale data anche il rilascio del fascicolo aziendale aggiornato.*

A questo punto appare fondamentale, ai fini del rispetto delle indicazioni fornite dall’Autorità di Gestione del PSR Campania 2014/2020 con il DRD n. 171, che la richiesta di riesame presso l’AgEA sarebbe dovuta pervenire entro e non oltre il 02 07 2018. Al fine di verificare la data di invio della richiesta di riesame, questo ufficio, per le vie brevi, chiedeva alla ditta di fornire eventuali documentazione probante in suo possesso. La ditta, a tal riguardo, trasmetteva a mezzo PEC una nota a chiarimento di quanto richiesto in data 23/06/2020, acquisita al prot. n. 0303310 del 29/06/2020. Dalla documentazione trasmessa non si perveniva alla definizione della data di richiesta del riesame all’Organismo Pagatore AgEA. Inoltre, in relazione alla discordanza tra le superfici indicate nel BPOL con quelle indicate nei fascicoli aziendali sia del 15 giugno 2018 che del 4 luglio 2018 si ritiene, anche per questo punto, non ammissibile la domanda di sostegno, in quanto, così come stabilito dal DRD n. 171, il termine ultimo per la sua compilazione era prorogato al 9 luglio 2018 e, pertanto, la ditta aveva tutto il tempo per rigenerarne uno nuovo, con le superfici validante da AgEA”.

L’Amministrazione resistente ha, in buona sostanza, aggirato “tout-court” il dictum dell’ordinanza cautelare, atteso che in luogo *“di procedere alla valutazione della domanda del ricorrente, riesaminando la pratica e dando ragione nella motivazione dell’eventuale mancato*

accoglimento delle osservazioni”, si è limitata al riesame delle controdeduzioni proposte dall’odierna ricorrente “ante iudicium” ed a riproporre, tal quale, l’apparato motivato già oggetto di censura da parte di codesto ecc.mo TAR, senza tenere in considerazione alcuna gli elementi e la documentazione acquisiti con il ricorso ed all’esito della fase cautelare .

In particolare non risultano superati nel provvedimento di conferma della non ammissione i profili di criticità rilevati nella fase cautelare e così sintetizzati dal Collegio: *“prima facie non appare infondata la censura relativa alla correttezza dell’esito del riesame disposto dalla Commissione in data 29/6/2020, in quanto la discordanza tra la superficie dichiarata e la superficie riscontrata nel fascicolo aziendale sembra essere dipesa (come rappresentato nelle controdeduzioni) dall’operato dell’AgEA non perfezionatosi in tempo e tale da determinare l’acquisizione dei dati al 15/6/2018 a cagione del mancato allineamento, richiesto entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di sostegno, cosicché la pendente variazione nello status del fascicolo aziendale (da “VALIDATO” a “IN LAVORAZIONE”) non avrebbe consentito la compilazione e il rilascio della domanda di sostegno ma imposto di redigere una nuova scheda di validazione, determinando la condizione di ravvisata inammissibilità che non potrebbe però ascrivere alla ricorrente”*.

Il provvedimento si palesa ad ogni modo illegittimo, ingiusto e immotivato ove solo si consideri che:

- il fascicolo aziendale era già costituito e validato alla data del 15.06.2018, mentre in data 04.07.2018 si è solo proceduto a rimettere il fascicolo in stato di “validazione”, ai fini del caricamento della domanda di sostegno;
- contrariamente a quanto affermato l’azienda ricorrente ha tempestivamente rivolto all’AGEA plurime istanze di riesame/riallineamento, prima del 02.07.2021;
- nel caso di specie, inoltre, vi è pressoché piena corrispondenza tra i dati di superficie dichiarata nel fascicolo aziendale Ha 5,4818 (al netto delle superfici non considerate come Superficie Agricola Utile-SAU) e quelli che sono stati utilizzati per la redazione del progetto di investimento, confluendo nel BPOL (Ha 5,49).

E valga quanto segue.

I -Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 (Bando di attuazione delle misure PSR 4.1.2 e 6.1.1) e Decreto Dirigenziale n. 171 del 29.06.2018 – Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta in relazione alla asserita non corrispondenza tra superficie dichiarata e superficie riscontrata nel fascicolo aziendale.

Preliminarmente, si ribadisce che il preteso tardivo aggiornamento del fascicolo aziendale e l’asserita discrepanza tra la superficie dichiarata e la superficie riscontrata nel fascicolo

aziendale, sono da attribuirsi a circostanze non dipendenti dalla volontà dell'azienda bensì ascrivibili al funzionamento del sistema SIAN, alla lunghezza e farraginosità delle procedure ed al carattere approssimativo degli strumenti operativi di controllo di AGEA, che hanno impedito il tempestivo allineamento delle superfici dichiarate con quelle riscontrate, pur richiesto plurime volte ad essa AGEA con largo anticipo rispetto alla scadenza del termine per proporre la domanda.

Ed invero sia in sede di controdeduzioni che nel ricorso introduttivo del presente giudizio, l'Azienda agricola Spagnuolo ha evidenziato che:

- *“la questione degli allineamenti delle superfici aziendali per gli operatori CAA sono ormai all’ordine del giorno così come è diventata ormai conclamata la disputa con gli operatori AGEA, infatti l’operatore CAA agisce mediante ISTANZA DI RIESAME sulla base delle reali coltivazioni in essere sulle particelle aziendali mentre gli operatori AGEA si basano su fotointerpretazioni aeree che oltre ad essere datate, non rispecchiano neanche il reale stato dei fatti e pertanto non rispecchiano la quasi mai la situazione reale al momento dell’allineamento del fascicolo aziendale”* (cfr nota di chiarimento del 23/06/2020, pag. 1, ultimo par., **all. 2 ai presenti motivi aggiunti**).

- *“i dati contenuti nel fascicolo aziendale relativi alla superficie riscontrata da AGEA possono essere (e sovente sono) parziali ed inesatti, essendo basati sulla sovrapposizione alle mappe catastali di fotointerpretazioni aeree per lo più datate, che quasi mai rispecchiano la situazione realmente in essere, di modo che i CAA sono costretti a proporre reiterate istanza di riesame al fine di ottenere il preciso allineamento delle risultanza del fascicolo alle reali coltivazioni impiantate sulle particelle aziendali”* (cfr. ricorso introduttivo, pag. 5) .

- *“avendo presentato ad AGEA diverse istanze di riesame, volte ad ottenere l’allineamento delle superfici riscontrate con quelle delle coltivazioni realmente in essere, si è vista costretta a "rivalidare" il proprio fascicolo solo per poter caricare la domanda sul portale. Ed invero, a seguito dell’acquisizione delle istanze di riesame, il fascicolo aziendale viene posto da AGEA "in lavorazione" sino all’esito definitivo, che può arrivare anche dopo diversi mesi. La messa del fascicolo in stato di "lavorazione" comporta che lo stesso venga privato del proprio codice identificativo a barre (bar code, riportato in alto a destra nella prima pagina), per cui la piattaforma SIAN non permette all’operatore di compilare e quindi rilasciare la domanda di sostegno. A siffatto disagio l’operatore può ovviare effettuando una nuova validazione, ossia generando un nuovo codice a barre, mediante un semplice “click” sul portale SIAN. Tanto è avvenuto nel caso di specie: a fronte della messa in stato di lavorazione del fascicolo aggiornato al 15.6.2018 da parte di AGEA, l’azienda ricorrente ha dovuto generare una nuova*

scheda di validazione in data 04.07.2018, onde poter sbloccare la compilazione ed il caricamento della domanda di sostegno, non essendovi, peraltro, certezza alcuna che AGEA avrebbe terminato la "lavorazione" del fascicolo in tempo utile per la presentazione della domanda il cui termine scadeva il 09.07.2018" (cfr. ricorso introduttivo, pag. 10).

A suffragare tali assunti l'Azienda ricorrente ha prodotto file PDF, scaricato dal portale SIAN recante gli esiti delle diverse istanze di riesame da essa presentate ad AGEA in data 30.05.2018, 15.06.2018 e 02.07.2018 (all. 14 al ricorso introduttivo).

Resta così smentito il gravato provvedimento nella parte in cui afferma l'assenza di elementi atti a desumere la data di inoltro dell'istanza di riesame all'AGEA, elemento fondamentale ai fini dell'ammissibilità.

Tutte le istanze di riesame/allineamento risultano, pertanto, tempestivamente inoltrate ad AGEA prima o entro il 02.07.2018, data che la stessa P.A. resistente invoca quale termine ultimo per l'effettuazione di tale adempimento ai fini dell'ammissibilità della domanda (cfr. pag. 3 provvedimento impugnato con motivi aggiunti: " A questo punto appare fondamentale, ai fini del rispetto delle indicazioni fornite dall'Autorità di Gestione del PSR Campania 2014/2020 con il DRD n. 171, che la richiesta di riesame presso l'AgEA sarebbe dovuta pervenire entro e non oltre il 02/07/2018").

Nel caso di specie, inoltre, vi è pressoché piena corrispondenza tra i dati di superficie dichiarata nel fascicolo aziendale e quelli che sono stati utilizzati per la redazione del progetto di investimento, confluendo nel BPOL.

E difatti, le superfici dichiarate nel BPOL (**all. 10 al ricorso**) ammontano ad **Ha 5,49**, mentre le superfici risultanti dalla scheda di validazione n° 80385394780 del 4 luglio 2018 (**all.11 al ricorso**) assommano ad **Ha 5,4818** (al netto delle superfici non considerate come Superficie Agricola Utile-SAU) così come riportato a pagina 11 della scheda di validazione n. 80385394780 del 4 luglio 2018, con uno scostamento del tutto irrilevante di certo non tale da inficiare l'ammissibilità della domanda di sostegno

Il tutto era ed è desumibile dal confronto tra la sezione "Dati Catastali" (pag. 7 di 33 del BPOL, all. 10 al ricorso originario) e la tabella riportata a pag. 11 della scheda di validazione 80385394780 del 4 luglio 2018 (all. 11 al ricorso), entrambe riportate dall'odierna ricorrente nella propria nota integrativa del 23 giugno 2016 (avente ad oggetto "PSR CAMPANIA 2014/2020. Progetto Integrato Giovani 6.1.1 e 4.1.2 Comunicazione di non accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/1990 – CHIARIMENTI ALLE CONTRODEDUZIONI" - **all. 2 ai motivi aggiunti**), peraltro corredate da uno specchietto riepilogativo che mette a confronto in maniera analitica le superfici dichiarate e quelle

riscontrate, suddivise per tipologia di coltivazione sulle stesse esercitata.

II–Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, sempre in relazione alla asserita non corrispondenza tra superficie dichiarata e superficie riscontrata nel fascicolo aziendale.

Fermo restando quanto sopra, in relazione alla pretesa discrepanza tra superficie dichiarata e superficie riscontrata da AGEA è da evidenziarsi anzitutto che ciò che rileva ai fini della valutazione della domanda di sostegno non è la superficie riscontrata nel fascicolo aziendale, bensì quella dichiarata.

Ciò per due ordini di motivi:

1-Il fascicolo aziendale ha valore di autodichiarazione certificativa. Lo stesso, infatti, è sottoscritto dal titolare o legale rappresentante dell'azienda, il quale dichiara, sotto la propria responsabilità, che *"dopo aver preso visione delle informazioni riportate ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, che le suddette informazioni descrivono puntualmente la situazione aziendale e che corrispondono alla realtà"*.

Ne discende che quanto dichiarato dal titolare nel fascicolo aziendale, fa fede fino a prova contraria, id est fino a quando non risulti la non veridicità delle dichiarazioni a seguito dei controlli eventualmente effettuati dalle competenti autorità. Tanto si evince dall'art. 3 comma 1 (*"...Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale"*) e comma 2 (*"Il fascicolo contiene le informazioni certificate di cui al comma 1, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola, reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore..."*) del DM 12/01/2015 n. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020 pubblicato nella GURI n. 59 del 12 marzo 2015 (**all.9 al ricorso**).

III- Violazione e falsa applicazione Decreto Dirigenziale n. 239 del 13.10.2017 (Bando di attuazione delle misure PSR 4.1.2 e 6.1.1) e Decreto Dirigenziale n. 171 del 29.06.2018 – Eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta. In relazione alla asserita tardiva datazione del fascicolo aziendale, recante la data del 4 luglio, in preteso contrasto con il DRD n. 171 del 29 giugno 2018.

In riferimento al secondo aspetto la p.a. resistente contesta che la validazione del fascicolo aziendale effettuata il 04.07.2018 (**all. 11 al ricorso**) sarebbe tardiva rispetto al termine del 02.07.2020 fissato dal DRD 171 (**all.8 al ricorso**) per la datazione della documentazione da

allegare alla domanda di sostegno.

Tanto non è alla stregua di quanto disposto dallo stesso bando di attuazione (**all.12 al ricorso**), il quale dispone che l'aggiornamento del fascicolo aziendale possa avvenire fino alla data della presentazione della domanda (Cfr. pag. 3 § 7. Condizioni di ammissibilità: *“I soggetti interessati sono obbligati, preventivamente alla presentazione della domanda di sostegno, alla costituzione o all’aggiornamento del fascicolo aziendale”*).

Il termine del 02.07.2020 di cui al cennato DRD 171 del 29.6.2018 (pubblicato nel BURC n. 46 del 02.07.2018) è espressamente riferito non all’aggiornamento del fascicolo aziendale bensì alla "documentazione da allegare alla domanda di sostegno".

Orbene, la suddetta documentazione viene dettagliatamente elencata dal par. 12 del bando di attuazione, il quale non menziona affatto il fascicolo aziendale, limitandosi a ribadire in relazione allo stesso (al primo periodo del paragrafo, Pag. 24) che *“le domande di sostegno devono essere presentate per via telematica, tramite compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN, previa costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale”*.

La documentazione da allegare alla domanda di sostegno è, invece, elencata più avanti, in una sede distinta del medesimo paragrafo 12 (pagine da 25 a 29).

Nell'elenco dei documenti da allegare, che di seguito si riporta testualmente, non è indicato – *repetita iuvant-* il fascicolo aziendale: *“La documentazione ... da allegare alla domanda di sostegno è di seguito descritta:*

- *Business Plan predisposto utilizzando l’applicativo “Business Plan ON Line”(...)*
- *gli elaborati grafici delle opere e dei fabbricati oggetto di finanziamento (...);*
 - *titolo di possesso dei terreni sui quali il richiedente si è insediato (...)*
- *stampe degli output (produzioni vegetali e produzioni zootecniche) prodotte dall’applicativo Class_CE Lite ...;*
- *tutta la documentazione necessaria per la realizzazione del progetto (...);*
 - *copia del registro di stalla (per le aziende zootecniche);*
- *per le sole aziende con animali, copia della comunicazione inviata all’Autorità competente, in riferimento a quanto espressamente previsto dalla Direttiva 91/676 (“Direttiva nitrati”)...;*
- *per le aziende con animali che smaltiscono gli effluenti attraverso conferimento del materiale a ditte a tanto autorizzate, copia del contratto di conferimento...;*
- *per le aziende con animali non tenute al suddetto adempimento, espressa dichiarazione circa la non obbligatorietà della comunicazione alle competenti autorità;*

- *per le aziende con alveari, copia dell'ultima denuncia del numero e del tipo di alveari attivi presentata all'Autorità Veterinaria;*
- *relazione asseverata da parte del tecnico incaricato relativa agli impianti irrigui ...;*
 - *per le costruzioni e/o ristrutturazioni di immobili copia digitalizzata dei seguenti documenti:*
 - a. *permesso di costruire (per le nuove costruzioni);*
 - b. *concessione edilizia relativa all'immobile preesistente, ovvero dichiarazione attestante che l'immobile è stato costruito in data antecedente al 1 settembre 1967...;*
 - c. *nulla-osta, o atti d'assenso comunque denominati se richiesti dalle normative vigenti; in sostituzione e per i casi previsti dalla normativa vigente, dichiarazione del tecnico relativa all'atto abilitativo necessario (SCIA, CILA, etc.).*
- *Provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale o di non assoggettabilità e/o provvedimento di esclusione dalla Valutazione di Incidenza appropriata o il provvedimento favorevole di Valutazione di Incidenza appropriata (...).*

Per le Società:

- *copia conforme della deliberazione con la quale il Consiglio di Amministrazione espressamente: a. approva il progetto; b. approva la relativa previsione di spesa; c. autorizza il legale rappresentante alla presentazione dell'istanza di finanziamento; d. si accolla la quota di contributo a proprio carico; e. nomina il responsabile tecnico.*
- *copia conforme dello Statuto ed Atto costitutivo;*
- *elenco dei soci con indicazione della data di nascita e del codice fiscale;*
- *per importi superiori a 150.000 euro, dichiarazione sostitutiva di Certificazione ai sensi della normativa antimafia (come da allegato n. 10). Tale dichiarazione dovrà essere prestata da tutti i soggetti di cui all'art. 85 ai sensi del D. Lgs 159/2011 "Codice delle leggi antimafia".*

Oltre alla documentazione suddetta, dovranno essere rilasciate dai richiedenti le seguenti dichiarazioni:

- *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da allegato n. 11) che evidenzia di:*
 - *non aver esercitato, prima dell'insediamento, attività agricola;*
 - *non aver presentato altra domanda, né di aver beneficiato di alcun premio per l'insediamento a favore dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, previsto da disposizioni comunitarie e nazionali (tale condizione vale anche per tutti componenti giovani della società) ovvero di non aver beneficiato del premio di insediamento ai sensi della Misura 415 del POR Campania 2000-2006, ovvero delle Misure 112 e cluster 112- 121 del PSR Campania 2007-2013;*

- aver provveduto alla denuncia dell'attività di produzione, allevamento, coltivazione alla ASL competente nel rispetto del Regolamento (CE) n. 852/2004 e/o 853/2004 (...);
- rispettare le norme previste dal D. Lgs. 152/2006 Norme in materia ambientale, art. 190 Registro di carico e scarico (...);
- per i produttori di latte vaccino, aver effettuato il pagamento del prelievo supplementare derivante dall'eccesso di produzione lattiera...
- di essere in regola con gli impianti viticoli posseduti e con le dichiarazioni obbligatorie presentate...;
- che i fabbricati aziendali (oggetto di investimento) sono in regola con le vigenti norme in materia di edilizia. Inoltre, dichiarare di:
 - essere in possesso del titolo di studio conseguito nell'anno scolastico/accademico presso la scuola/università ...;
- aver frequentato con profitto un corso di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore organizzato dalla Regione Campania;
- nel caso di non possesso di qualifiche e competenze professionali di cui ai precedenti due punti, impegnarsi a partecipare con profitto, entro tre anni dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto, ad uno dei corsi regionali di formazione in agricoltura della durata minima di 100 ore, che saranno predisposti ad hoc...;
- essere in possesso dei beni sui quali si intende realizzare l'investimento per la durata di almeno dieci (10) anni dalla data di presentazione della domanda;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (come da modello allegato n. 12) che attesti l'affidabilità del richiedente il deve:
 - essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi...;
 - non avere subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co. 2 n. 1 e 640-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale o per reati contro la Pubblica Amministrazione...;
 - in caso di società non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione...;
 - non aver subito condanne, con sentenza passata in giudicato, per reati di frode o sofisticazione di prodotti alimentari... non essere oggetto di procedure concorsuali...;
 - non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2008....
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ... attestante l'iscrizione alla CCIAA e i dati

relativi alla posizione previdenziale e assistenziale INPS e posizione assicurativa INAIL”.

Alla luce di quanto sopra, deve affermarsi che il bando di attuazione, rettamente interpretato, opera una precisa e cristallina distinzione tra aggiornamento del fascicolo aziendale (adempimento preventivo al caricamento e al rilascio della domanda di sostegno) e documentazione da allegare alla domanda.

Solo per quest'ultima il DRD 171/2018 fissa (*recte* conferma) il termine perentorio del 02.07.2018, mentre per quanto attiene all'aggiornamento del fascicolo aziendale resta confermato che lo stesso debba e possa essere effettuato prima della proposizione della domanda di sostegno, e quindi potenzialmente fino al termine del 09.07.2018, previsto appunto per il caricamento ed il rilascio di detta domanda.

La domanda di sostegno era ed è dunque perfettamente ammissibile, in quanto corredata di tutta la documentazione richiesta dal bando (tempestivamente datata entro il 02.07.2020, il che del resto non è stato oggetto di contestazione) nonché correttamente preceduta dalla validazione/ aggiornamento del fascicolo aziendale, giusta previsioni di bando.

DOMANDA CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* emerge chiaro dalle motivazioni esposte.

Quanto alla gravità ed irreparabilità del danno, va riferito che la mancata attribuzione del punteggio preclude di beneficiare del finanziamento richiesto, non sottacendo che, nell'attesa di una pronunzia nel merito:

- i fondi stanziati sarebbero destinati ad altri soggetti beneficiari, con esaurimento delle disponibilità finanziarie;
- le energie del titolare convogliate nell'importante progetto rimarrebbero congelate per un tempo indeterminato, senza che possano essere, nell'incertezza, destinate ad altra iniziativa;
- l'ipotesi di mercato posta a fondamento del progetto potrebbe divenire inattuale, essendo il mercato stesso destinato ad una fisiologica evoluzione;

In considerazione delle particolari urgenze prospettate, con particolare riferimento alla erogazione in favore dei soggetti collocati in posizione utile della graduatoria, va accolta la domanda cautelare.

P.T.M.

Si chiede che Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, previa concessione di idonea misura cautelare, *contrariis reiectis*, voglia così provvedere:

- a) annullare per quanto di interesse il provvedimento impugnato e, per l'effetto, ordinare alla P.A. Regione Campania, l'inserimento dell'odierna ricorrente nella graduatoria cui all'allegato B (domande ammissibili e finanziabili), previa corretta valutazione e imputazione del

punteggio;

b) con vittoria di spese e competenze, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.

Produzione documentale come da indice del fascicolo telematico.

Si chiede, in via istruttoria, di ordinare l'esibizione documentale, nei confronti della convenuta Regione Campania.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la controversia ha valore indeterminabile ed il contributo unificato da versare ammonta ad € 650,00.

Montella/Napoli 20.04.2021

Avv. Francesco Costanza

Avv. Adriano Garofalo